

Oneri probatori nel procedimento disciplinare tra contestazione specifica, indizi (presunzioni?) e prova contraria

L'art. 115 c.p.c. non si applica al procedimento disciplinare, atteso che la responsabilità dell'incolpato non consegue dalla sua mancata e specifica [contestazione](#), bensì dall'esaustiva [prova](#) della circostanza stessa, la quale tuttavia ben può essere data anche attraverso indizi ovvero circostanze gravi, precise e concordanti, che l'incolpato stesso ha pertanto l'[onere di superare offrendo prova contraria](#).

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Virgintino), sentenza n. 3 del 23 febbraio 2022 (pubbl. 10.5.2022)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Gabriele MELOGLI	Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Francesco GRECO	Componente
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Carla SECCHIERI	Componente
- Avv. Emmanuele VIRGINTINO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Molino ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato, in data 18 luglio 2019, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini (C.F.: 82012430409), in persona del proprio presidente *pro tempore*, Avv. Roberto Brancaleoni, avverso la decisione n. 30/2019 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna, emessa in data 14 maggio 2019, depositata in data 19 giugno 2019 e notificata al COA ricorrente in data 28 giugno 2019, con la quale è stata inflitta nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per due anni.

Per il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Rimini nessuno è comparso.

L'avv. [RICORRENTE] non è comparso.

Udita la relazione del Consigliere avv. Emmanuele Virgintino.

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso presentato dal COA di Rimini, con conseguente rideterminazione della sanzione inflitta dal CDD di Bologna in quella della sospensione dall'esercizio della professione per tre anni.

FATTO

La presente vicenda trae origine da una pluralità di esposti presentati contro l'avv. [RICORRENTE], iscritto presso il COA di Rimini, a seguito della cui presentazione sono stati

incardinati dal CDD di Bologna cinque procedimenti disciplinari, nell'ambito dei quali sono stati approvati, nei confronti dell'avv. [RICORRENTE], i seguenti capi di incolpazione:

- nel procedimento disciplinare n. 527/2016: "per aver violato i precetti di cui agli artt. 10, 12, 26 comma 3 e 27 comma 6 CdF in quanto, agendo per conto del proprio cliente sig. [AAA] in controversia relativa a danno da questi asseritamente subito, comunicava in più riprese al proprio assistito di aver intavolato una trattativa stragiudiziale per ottenere il risarcimento del danno, precisando altresì l'entità del risarcimento proposto da controparte; comunicava inoltre in più occasioni di avere incardinato una causa civile tesa ad ottenere il risarcimento del predetto danno, indicando, fra l'altro, ma solo quando richiestone dal sig. [AAA], il numero di Registro Generale della causa civile, quando in realtà risulta che mai venne promossa una causa civile nell'interesse del sig. [AAA] e che quel numero di registro generale si riferiva a causa che non aveva alcuna attinenza con il mandato ricevuto e con il sig. [AAA]; risultando inoltre che neppure era stata incardinata una trattativa con la controparte e mai era stata ricevuta una proposta in senso transattivo da parte di quest'ultima; ricevendo, tra l'altro, un acconto pari a circa 3.700 € per le spese della causa civile che, come detto, non venne mai radicata e rispetto alla quale venivano comunicate in varie occasioni le date delle udienze – inesistenti – dall'incolpato al proprio assistito. In Bellaria – Igea Marina, dall'inizio del 2013 quantomeno al maggio del 2014";

- nel procedimento disciplinare n. 528/2016: "per avere violato i precetti di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 14, CdF previgente, per aver tenuto una condotta tale da essere sottoposto a procedimento penale con l'imputazione di commissione dei reati di cui agli artt. 481 e 380 c.p. nel procedimento penale N. [OMISSIS]/2008 – 21 R.G.N.R. pendente avanti il Tribunale di Forlì per l'udienza fissata per il 26/1/2010. In Forlì, il 9/4/2008";

- nel procedimento disciplinare n. 529/2016: "per avere violato i precetti di cui agli artt. 12 e 26 CdF per non avere presenziato ed essersi costituito all'udienza del 26/6/2015 avanti la Corte di Appello di Bologna nell'interesse della propria assistita, signora [BBB], udienza nella quale il coniuge della signora [BBB], signor [CCC], proponeva un reclamo avverso le condizioni stabilite dal Presidente del Tribunale di Rimini in data 23/2/2015 nella causa di separazione tra i coniugi; considerato, tra l'altro, che a seguito dell'udienza avanti la Corte di Appello, cui non partecipava l'Avv. [RICORRENTE], venivano deteriori per la propria cliente [BBB] rispetto a quelle disposte con il provvedimento presidenziale in data 23/2/2015. In Bologna, in data 26/6/2015";

- nel procedimento disciplinare n. 530/2016: "per avere violato i precetti di cui agli artt. 9, 10, 12, 26 comma 3, 27 commi 5 e 6 CdF in quanto, incaricato fin dall'anno 2009 dai signori [DDD 1], [DDD 2], [EEE] e [DDD 3] di promuovere un'azione civile di risarcimento danno e rimessione in pristino nei confronti del Condominio [ALFA], non provvedeva ad adempiere al

mandato assunto, non avendo in realtà mai iniziato una causa nei confronti del predetto Condominio, rassicurando invece in più occasioni i propri clienti non solo dell'esistenza della causa, ma anche degli incombenti istruttori in corso e della calendarizzazione delle udienze avanti al Tribunale di Rimini e ciò faceva fino alla primavera del 2015. Non provvedeva infine, benché richiesto dal nuovo legale degli esponenti, a comunicare gli estremi della propria polizza professionale. In Rimini, dal 2009 fino alla primavera dell'anno 2015";

- nel procedimento disciplinare n. 531/2016: "per avere violato i precetti di cui agli artt. 10, 12, 26 comma 3, 27 comma 6, 32 commi 1 e 2, 33, in quanto assunto l'incarico dalla signora [FFF] di agire giudizialmente nei confronti della signora [GGG], proprietaria dell'immobile condotto dalla propria cliente, non informava la signora [FFF] dello svolgimento della causa, benché richiestone; successivamente cessava l'assistenza della propria cliente, non comparendo all'udienza del 16/11/2015 avanti il Giudice del Tribunale di Rimini e pertanto non provvedendo a formulare le conclusioni per la parte attrice [FFF], senza avere provveduto né ad informare la propria cliente che non l'avrebbe più assistita, né provvedendo ad una formale rinuncia all'incarico attuata in modo tale da evitare pregiudizi alla parte assistita; non riscontrando inoltre le richieste di spiegazioni da parte della propria cliente, rivolte anche a mezzo fax e a mezzo raccomandata; non provvedendo infine alla restituzione all'esponente della documentazione consegnata al momento del conferimento dell'incarico. In Bellaria e in Forlì, fino al dicembre 2015".

Nell'ambito dei suddetti procedimenti disciplinari, l'incolpato non ha mai articolato difese e, una volta disposta la loro riunione (giusta provvedimento del CDD di Bologna emesso il 26 luglio 2017), non ha neppure partecipato all'udienza celebratasi il 14 maggio 2019.

Alla luce delle risultanze emerse in sede dibattimentale, il CDD, all'esito dell'udienza, ha dichiarato la responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] in ordine e tutte le suddette contestazioni disciplinari, irrogando, nei suoi confronti, la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per due anni.

La decisione assunta dal CDD è stata successivamente impugnata dal Coa di appartenenza dell'incolpato (Coa di Rimini) che, nel ricorso presentato dinanzi al CNF, ha articolato due motivi di gravame, entrambi volti a contestare la sanzione irrogata nei confronti dell'incolpato. In particolare, con primo motivo di ricorso, il COA ricorrente ha chiesto che la sanzione inflitta dal CDD di Bologna venga rideterminata (*in pejus*) in quella della radiazione ovvero, in subordine, in quella della sospensione dall'esercizio della professione nella misura massima applicabile.

Secondo il COA, infatti, la sanzione irrogata dal CDD (sospensione dall'esercizio della professione per due anni) sarebbe "sproporzionata" rispetto ai fatti contestati all'incolpato, anche alla luce della circostanza che lo stesso CDD, nel provvedimento impugnato, ha "dato

atto che l'Avv. [RICORRENTE] ha tenuto condotte plurime, gravi, reiterate e di rilevante durata; espressamente parlato di mala fede e dolo; ritenuto sussistenti drammatiche conseguenze e rilevanti danni per gli assistiti dell'Avv. [RICORRENTE] a causa delle sue condotte; evidenziato che l'Avv. [RICORRENTE] non ha in alcun modo riconosciuto i propri torti nei confronti dei malcapitati assistiti e tanto meno li ha risarciti, neppure in minima misura; rimarcato che almeno una delle condotte, per come ritenute sussistenti, costituisce un grave reato (autentica di una firma falsa su una procura speciale con successiva produzione in giudizio) e tale fatto ha comportato l'iscrizione dell'incolpato nel Registro Generale delle Notizie di Reato della Procura di Forlì, su segnalazione d'Ufficio del Tribunale di Forlì e, quanto meno, il rinvio a giudizio citato in motivazione; ha dato atto che l'Avv. [RICORRENTE] neppure ha ritenuto di inviare al CDD qualsiasi elemento difensivo o qualsiasi giustificazione delle proprie gravissime condotte, senza neppure presentarsi al dibattimento; citato condotte ulteriori rispetto al capo d'incolpazione, altrettanto censurabili; tacciato il [RICORRENTE] di notevole impermeabilità ai precetti deontologici; sottolineato la rilevante consistenza del pregiudizio provocato all'immagine dell'Avvocatura " (come si legge alle pagine 2 e 3 del ricorso).

Con secondo motivo di ricorso, il COA ricorrente ha chiesto, in via gradata, di rideterminare la sanzione irrogata dal CDD (come detto, sospensione dall'esercizio della professione per due anni) considerando quest'ultima quale "sanzione – base" per uno dei capi di incolpazione formulati nei confronti dell'incolpato, per poi procedere ad aggiungere un'ulteriore sanzione per ogni altro capo d'incolpazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Prima di procedere all'esame delle doglianze articolate dal COA di Rimini nel ricorso presentato dinanzi al presente Consiglio, va detto che priva di censure si ritiene la decisione assunta dal CDD di Bologna nella parte in cui ha dichiarato la responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] rispetto a tutte le violazioni deontologiche allo stesso contestate nell'ambito dei cinque procedimenti disciplinari instaurati nei suoi confronti.

2. Procedendo con ordine, va rilevato che, con riferimento ai fatti oggetto del procedimento disciplinare n. 527/2016 (incardinato dal CDD di Bologna a seguito dell'esposto presentato dal sig. [AAA]), le produzioni documentali acquisite in dibattimento e le testimonianze rese, in tale sede, dall'esponente, dal sig. [HHH] (che aveva presenziato a buona parte della vicenda in quanto accompagnatore del sig. [AAA], il quale è affetto dal morbo di Parkinson e, pertanto, è soggetto non autosufficiente) e dall'avv. [III] (successivamente subentrato all'avv. [RICORRENTE]) hanno consentito di accertare quanto di seguito rappresentato.

Nell'anno 2012, il sig. [AAA], si rivolgeva all'avv. [RICORRENTE] per ricevere un parere in merito alla possibilità di ottenere il risarcimento dei danni da una causa farmaceutica

produttrice di un farmaco che egli assumeva per la cura del morbo di Parkinson e che, a suo dire, gli avrebbe provocato ludopatia.

L'incolpato, dopo aver paventato al [AAA] la possibilità di ottenere un risarcimento da danno biologico per € 2.700.000,00, accettava l'incarico e richiedeva allo stesso l'importo di €3.700,00 a titolo di fondo spese.

Nel corso dei mesi successivi, l'incolpato comunicava al [AAA] di aver dato esecuzione al mandato ricevuto ed affermava, nella specie, di aver intrapreso delle trattative stragiudiziali con la causa farmaceutica e di aver contestualmente instaurato, nei confronti della stessa, una causa civile per il risarcimento dinanzi il Tribunale di Milano, della quale indicava al cliente due date di udienza.

Nell'ottobre del 2013, l'incolpato comunicava al [AAA] di aver ricevuto dalla causa farmaceutica una proposta transattiva pari ad €250.000,00, suggerendogli però di non accettare tale proposta, prospettandogli la possibilità di ottenere un risarcimento maggiore in sede giudiziale.

Per convincerlo a desistere dall'accettare, l'avv [RICORRENTE] consegnava al cliente la somma di €3.000, divenendo poi sempre più sfuggente di fronte alle legittime richieste del [AAA] di apprendere aggiornamenti sulla vicenda, fino ad arrivare ad aggredirlo verbalmente durante un loro incontro tenutosi sulla pubblica via.

Insospettito da tali comportamenti, il [AAA] domandava il numero di R.G. della causa civile instaurata, nel suo interesse, nei confronti della casa farmaceutica, dinanzi al Tribunale di Milano, che l'incolpato gli comunicava tramite un sms ricevuto in data 23 maggio 2014 (agli atti del procedimento disciplinare in copia cartacea).

Grazie a successive verifiche, il [AAA] scopriva che tale numero di R.G. si riferiva, però, ad un procedimento diverso, nel quale egli non era coinvolto, apprendendo pertanto, in tale occasione, che l'avv. [RICORRENTE] non aveva mai incardinato, nel suo interesse, il giudizio nei confronti della causa farmaceutica.

Tale circostanza gli veniva, in seguito, confermata anche dall'avv. [III] il quale, una volta subentrato all'avv. [RICORRENTE] ed aver ricevuto dallo stesso tutta la documentazione relativa alla vicenda del [AAA], riscontrava che non era mai stata svolta alcuna attività difensiva nell'interesse del cliente, non soltanto di tipo giudiziale ma anche di tipo stragiudiziale.

3. Con riferimento, invece, ai fatti oggetto del procedimento disciplinare n. 528/2016 (incardinato dal CDD di Bologna a seguito della segnalazione del Tribunale di Forlì del 14 aprile 2008), le produzioni documentali acquisite in dibattimento hanno consentito di accertare quanto segue.

Nell'ambito del procedimento penale [OMISSIS]/2008 R.G.N.R. tenutosi dinanzi il Tribunale di Forlì, l'avv. [RICORRENTE] depositava, nell'interesse del sig. [LLL], un atto di costituzione di parte civile nel quale attestava l'autenticità della firma, riferibile al cliente, apposta in calce allo stesso.

Nondimeno, nella parte motiva della sentenza che definiva tale giudizio, il Collegio giudicante rilevava un'evidente difformità tra la firma apposta dal [LLL] sull'atto di costituzione di parte civile e quelle apposte dallo stesso su altri documenti, acquisiti nel corso del procedimento e richiamati in sentenza; per l'effetto, il Collegio dichiarava "inesistente" la costituzione di parte civile ed ordinava, al contempo, la trasmissione degli atti alla Procura competente per ogni successiva determinazione in merito alla posizione dell'avv. [RICORRENTE].

In seguito, la Procura della Repubblica di Forlì comunicava al COA di Rimini di aver esercitato, nei confronti dell'avv. [RICORRENTE], l'azione penale in relazione ai delitti di cui agli artt. 380 c.p. (patrocinio infedele) e 481 c.p. (falsità ideologica).

Ebbene, in merito a tale vicenda, come già correttamente evidenziato dal CDD di Bologna nel provvedimento impugnato, sulla scorta della mera comparazione tra le firme apposte dal sig. [LLL] sui documenti richiamati dal Collegio giudicante nella sentenza emessa all'esito del procedimento penale R.G.N.R. [OMISSIS]/2008 (a disposizione del presente Collegio) e la firma apposta in calce all'atto di costituzione di parte civile depositato dall'incolpato nell'interesse del [LLL], emerge *ictu oculi* la natura apocrifa della firma apposta in calce a tale ultimo documento (anch'esso presente nel fascicolo del procedimento disciplinare ed a disposizione del presente Collegio).

Pertanto, a prescindere dall'esito del procedimento penale incardinato nei confronti dell'incolpato dalla Procura della Repubblica di Forlì, è provato che lo stesso abbia falsamente attestato l'autenticità della firma apposta in calce all'atto di costituzione, con ciò che ponendo in essere una condotta di rilievo penale (per la quale è stato rinviato a giudizio), certamente contraria ai doveri di probità, dignità e decoro contemplati nel Codice deontologico (art. 5 CdF previgente – art. 9 CdF in vigore).

4. Con riferimento, ancora, ai fatti oggetto del procedimento disciplinare n. 529/2016 (scaturito a seguito della presentazione dell'esposto da parte della sig.ra [BBB]), le produzioni documentali acquisite in dibattimento e le testimonianze rese, in tale sede, dalla esponente e dall'avv. [MMM] (successivamente subentrata all'avv. [RICORRENTE]), hanno consentito di accertare quanto segue.

Nell'ambito del procedimento per separazione giudiziale tra la sig.ra [BBB], assistita dall'avv. [RICORRENTE], ed il marito, sig. [CCC], quest'ultimo proponeva reclamo avverso l'ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale di Rimini aveva disposto, in maniera temporanea ed urgente, un assegno di mantenimento a suo carico pari ad €.1028,00 mensili.

In seguito alla presentazione del ricorso da parte del [CCC], l'avv. [RICORRENTE] rassicurava la cliente dicendole che avrebbe presenziato, nel suo interesse, all'udienza che si sarebbe tenuta dinanzi la Corte di Appello e, successivamente, interpellato telefonicamente dalla cliente per conoscere l'esito del giudizio di reclamo, le riferiva che *"tutto era a posto"*.

In realtà, l'avv. [RICORRENTE] non aveva mai presenziato all'udienza fissata per il reclamo, né si era costituito in tale giudizio, all'esito del quale, peraltro, il Giudice, in accoglimento del ricorso presentato dal marito della sig.ra [BBB], aveva ridotto il contributo mensile che lo stesso le doveva fino all'importo pari ad €.828,19.

La sig.ra [BBB] apprendeva tali circostanze soltanto quando riceveva la notifica relativa ad un procedimento per correzione del provvedimento emesso dalla Corte di Appello in sede di reclamo.

La stessa, dunque, tentava di contattare telefonicamente l'incolpato per ricevere dei chiarimenti, senza però ricevere alcun riscontro, come confermato anche dall'avv. [MMM], subentrato all'avv. [RICORRENTE] quale legale della [BBB].

5. Con riferimento, poi, ai fatti oggetto del procedimento disciplinare n. 530/2016 (instaurato a seguito della presentazione dell'esposto da parte dei sigg.ri [DDD 1], [DDD 2], [EEE] e [DDD 3],) le produzioni documentali acquisite in dibattimento e le testimonianze rese, in tale sede, da due degli esponenti ([DDD 1] e [DDD 2]), dall'avv. [NNN] (subentrato all'avv. [RICORRENTE]) e dall'avv. [OOO] (che patrocinava, ad oggi, la causa per risarcimento del danno instaurata dagli esponenti nei confronti dell'incolpato) hanno consentito di accertare quanto di seguito rappresentato.

I sig.ri [DDD 1] e [DDD 2] (padre e figlio), unitamente alle proprie famigliari [EEE] e [DDD 3], in virtù del rapporto di amicizia che li legava con l'avv. [RICORRENTE], lo incaricavano di rappresentarli in una questione di rapporti di vicinato, nella quale gli stessi si trovavano contrapposti ad un condominio confinante con l'immobile di loro proprietà.

L'incolpato, dopo aver inviato una raccomandata all'amministratore di detto condominio, con la quale formulava, nell'interesse dei esponenti, alcune contestazioni, consigliava a questi ultimi di avviare l'azione giudiziale e faceva loro sottoscrivere delega all'uopo.

In seguito, lo stesso dichiarava ai sig.ri [DDD] di aver avviato la causa e chiedeva loro un fondo spese di €.1.000,00, specificando che per i successivi *"tre-quattro anni"* non avrebbero avuto notizie circa il contenzioso.

Successivamente, gli esponenti richiedevano all'avv. [RICORRENTE] notizie in merito alla vicenda, a volte senza alcun successo ed altre volte ottenendo dallo stesso risposte laconiche via sms, nelle quali venivano indicate date di udienza ed esiti delle stesse.

Inospettiti da tale atteggiamento, gli esponenti si rivolgevano all'avv. Baldassarre affinché verificasse la veridicità delle dichiarazioni del collega e, grazie al controllo operato da

quest'ultimo, emergeva che il giudizio nei confronti del condominio non era mai stato incardinato.

In seguito, l'incolpato, contattato dall'avv. [OOO] (che, come detto, patrocinava, nell'interesse degli esponenti, la causa instaurata nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] per risarcimento del danno), ometteva di comunicare gli estremi della propria polizza assicurativa.

6. Con riferimento, infine, ai fatti oggetto del procedimento disciplinare n. 531/2016 (scaturito a seguito della presentazione dell'esposto da parte della sig.ra [FFF]), le produzioni documentali acquisite e le testimonianze rese in dibattimento dalla esponente hanno permesso di accertare quanto di seguito rappresentato.

La sig.ra [FFF] richiedeva all'avv. [RICORRENTE] un parere in relazione ai suoi diritti di conduttrice di un immobile locato, di proprietà della sig.ra [GGG], in stato di fatiscenza.

Nel corso del dibattimento è emerso che, con riferimento al contratto di locazione sottoscritto dalla sig.ra [FFF], venivano instaurati due diversi giudizi di merito.

Il primo giudizio (iscritto al n. di R.G. [OMISSIS]/2012) veniva incardinato proprio dall'avv. [RICORRENTE] nell'interesse dell'esponente, aveva ad oggetto la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice e si concludeva con il rigetto delle istanze della sig.ra [FFF].

Per quanto di nostro interesse, si rileva che, nell'ambito di tale giudizio, non soltanto l'incolpato proponeva irritualmente le relative istanze istruttorie (come emerge dalla sentenza che ha definito il procedimento, a disposizione del presente Collegio), ma che lo stesso ometteva altresì di partecipare all'udienza di precisazione delle conclusioni (come emerge dal verbale di udienza del 23 luglio 2015, agli atti del procedimento disciplinare).

Il secondo giudizio relativo al contratto di locazione sottoscritto dalla sig.ra [FFF] (iscritto al n. di R.G. 548/2014) veniva, invece, incardinato a seguito dell'opposizione formulata dalla esponente avverso la richiesta di convalida dello sfratto per morosità proposta, nei suoi confronti, dal legale della proprietaria dell'immobile (avv. [PPP]).

Ebbene, dopo essere stata rassicurata dall'avv. [RICORRENTE] in merito all'esito a sé favorevole di tale giudizio, la sig.ra [FFF] si vedeva notificare, in seguito, due atti di precetto da parte della proprietaria dell'immobile, unitamente alla sentenza che aveva definito il giudizio di opposizione (tutta documentazione agli atti del procedimento disciplinare), apprendeva che l'avv. [RICORRENTE] non si era mai costituito, nel suo interesse, in tale giudizio e che la stessa era stata pertanto condannata al pagamento dei canoni scaduti per € 12.000,00, oltre spese.

In seguito, la sig.ra [FFF] inviava un fax al legale (agli atti del procedimento disciplinare in copia cartacea) con il quale chiedeva allo stesso, tra l'altro, la riconsegna della documentazione della causa, senza però ricevere alcun riscontro, al punto da impedirle di impugnare tempestivamente le decisioni a sé sfavorevoli.

7. In disparte la circostanza secondo cui, per consolidato orientamento di tale Consiglio, anche nel procedimento disciplinare opera il principio del "libero convincimento" e che, pertanto, *"non si richiede al giudice disciplinare di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse"* (Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Brienza), sentenza n. 171 del 24 settembre 2021), le numerose prove acquisite nel corso del dibattimento (di cui si è dato conto innanzi), stante la loro natura eterogenea (vuoi testimoniale, vuoi – soprattutto – documentale), consentono, invero, di ritenere provata la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] in relazione a tutte le violazioni deontologiche a lui ascritte nell'ambito dei cinque procedimenti disciplinari instaurati nei suoi confronti), come già ritenuto dal CDD di Bologna nel provvedimento impugnato.

Ciò si ritiene peraltro confermato – ove ve ne fosse bisogno – dal comportamento assunto dall'incolpato, il quale non ha mai articolato difese nell'ambito dei procedimenti disciplinari, né ha partecipato all'udienza dibattimentale tenutasi dinanzi al CDD e non si è neppure difeso dinanzi al presente Consiglio a seguito della impugnazione proposta dal COA di Rimini.

Va detto, infatti, che, sebbene nell'ambito del procedimento disciplinare non trovi applicazione il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., nondimeno, come già ritenuto dal CNF (cfr., ex multis, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Brienza), sentenza n. 171 del 24 settembre 2021), *"la responsabilità dell'incolpato consegue dall'acquisizione dell'esauritiva prova di tale circostanza"*, che ben può essere data anche attraverso circostanze gravi, precise e concordanti, che si ritengono senz'altro sussistenti nel caso che ci occupa, alla luce del corposo compendio probatorio acquisito in dibattimento.

Corretta, pertanto, si ritiene la valutazione effettuata dal CDD di Bologna nella parte in cui ha dichiarato la responsabilità disciplinare dell'avv. [RICORRENTE] in relazione a tutti gli addebiti allo stesso contestati.

8. Quanto al ricorso presentato dal COA di Rimini dinanzi al C.N.F., va detto, preliminarmente che, ad ogni modo, secondo il costante orientamento di questo Consiglio (cfr., ex multis: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza n. 245 del 18 dicembre 2020), in ossequio al principio espresso dall'art. 21 C.d.F. *"la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti"*, e ciò vale anche nell'ipotesi – verificatasi nel caso di specie – in cui sia stata disposta la riunione di diversi procedimenti disciplinari incardinati nei confronti dello stesso soggetto, nel qual caso ciò che rileva è sempre *"la valutazione complessiva del comportamento dell'incolpato"* (come chiarito nel parere CNF n.52 del 10/4/2013).

Fatte queste dovute precisazioni, si rileva pertanto che, in applicazione dei suesposti (costanti) principi, va disattesa, in primo luogo, la richiesta, articolata dal COA ricorrente, di rideterminare la sanzione inflitta all'incolpato dal CDD di Bologna (sospensione dall'esercizio della professione per anni due) ritenendo quest'ultima quale "sanzione – base" di uno dei capi d'incolpazione contestati all'avv. [RICORRENTE], per poi procedere a determinare ulteriori aumenti di pena per gli altri capi d'incolpazione.

Tale modalità di determinazione della sanzione non sarebbe, infatti, aderente al principio seguito dal C.N.F. ed innanzi richiamato – secondo cui, si ripete, la sanzione disciplinare non deve essere frutto di un mero calcolo matematico – e, più in generale, al disposto di cui all'art. 21 CdF, secondo cui la sanzione disciplinare va determinata tenuto conto del "comportamento complessivo dell'incolpato".

9. Non meritevole di accoglimento si ritiene, altresì, la richiesta, articolata dal COA ricorrente di rideterminare la sanzione inflitta nei confronti dell'incolpato in quella della radiazione ovvero, in subordine, in quella della sospensione dall'esercizio della professione per cinque anni.

In merito alla prima richiesta, infatti, non si intende disattendere la scelta effettuata dal CDD di Bologna di applicare la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

Nel caso che ci occupa, infatti, si ritiene che non sussistano né i presupposti per applicare una sanzione meno afflittiva di quella della sospensione (avvertimento o censura), dal momento che, alla luce dei fatti di causa sopra riepilogati, difetta una prognosi favorevole in ordine ad una futura astensione dell'incolpato dalla commissione di ulteriori illeciti disciplinari (art. 22 CdF), né, tantomeno, i presupposti per applicare la sanzione massima della radiazione, così come invece richiesto dal COA ricorrente, dal momento che tale sanzione è riservata, per espressa previsione normativa (art. 22 CdF), a "violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco o registro" e, pertanto, soltanto a quelle condotte che si pongano in assoluto ed insuperabile contrasto con tutti i più elementari doveri morali e civili (Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campi), sentenza n. 179 del 25 ottobre 2021), quali sono state ritenute, da ultimo: l'aver agevolato l'attività criminale di un'associazione a delinquere (CNF – sentenza n. 179 del 25 ottobre 2021); l'essersi appropriato di ingenti somme di denaro spettanti al cliente (CNF – sentenza n. 165 del 17 luglio 2021) o nell'ambito di una procedura esecutiva nel quale l'avvocato abbia svolto un *munus publicum* (CNF – sentenza n. 117 del 22 maggio 2021); l'aver commesso reati di particolare gravità (come, ad esempio lo stupro: CNF – sentenza n. 52 del 11 giugno 2020).

Del pari, la sanzione richiesta dal COA ricorrente in via gradata (sospensione dall'esercizio della professione per cinque anni) non si ritiene equa rispetto ai fatti di causa, giacché, come già ritenuto dal presente Consiglio, la sospensione massima è irrogabile dinanzi a condotte

che – quasi al pari della radiazione – si pongano in gravissimo contrasto non soltanto con la deontologia professionale, ma anche con i più elementari canoni etici (cfr., sul punto, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza n. 9 del 15 aprile 2019, nel qual caso è stata irrogata la sospensione dell'incolpato per cinque anni per aver quest'ultimo, in qualità di tutore di un minore, formato un falso provvedimento del giudice tutelare che lo autorizzava a prelevare dal conto corrente del tutelato la somma di € 25.000).

10. Nondimeno, si ritiene comunque censurabile la decisione assunta dal CDD di Bologna di contenere la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione irrogata nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] entro il minimo di due anni previsto dal CdF.

Tale sanzione non si ritiene infatti proporzionata rispetto alla complessiva valutazione del comportamento dell'incolpato il quale, non soltanto ha posto in essere diverse e reiterate violazioni al Codice deontologico (rivolte, nella maggior parte dei casi, a canoni posti a tutela dello svolgimento del mandato professionale), ma non ha mai neppure mostrato alcun segno di risipiscenza rispetto alle sue condotte illecite, giungendo finanche a non articolare alcuna difesa né dinanzi al CDD, né dinanzi al presente Consiglio.

Pertanto, letti i i parametri di cui all'art. 21 CDF, il presente Collegio ridetermina la sanzione irrogata dal CDD di Bologna nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] in quella della sospensione dall'esercizio della professione per tre anni, ritenendola più equa e proporzionata rispetto ai fatti di causa.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense, in riforma della decisione assunta dal CDD di Bologna in data 14 maggio 2019, ridetermina la sanzione irrogata nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] in quella della sospensione dall'esercizio della professione per tre anni.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2021.

IL SEGRETARIO f.f.

F.to Avv. Daniela Giraudò

IL PRESIDENTE f.f.

F.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi .23 febbraio 2022

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale
oggi

La Consigliera Segretaria

Avv. Rosa Capria